




Coni

DIREZIONE AFFARI LEGALI
Supporto Conformità Statuti e Regolamenti
mg/C8/f061tdcomm regionale - Prot. n. 592



Roma, 26 LUG. 2007

Al Segretario della
Federazione Italiana Canottaggio
MdS Michele de Lauretis
Viale Tiziano, 70
00196 ROMA

Oggetto: **trasmissione delibera -**

In allegato alla presente si trasmette copia della deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 233 del 25 giugno 2007, relativa all'approvazione ai fini sportivi del Regolamento Commissione Tecnica Regionale ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. 1) dello Statuto del CONI e copia fotostatica della normativa stessa.

Cordiali saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Pagnozzi

All. c.s. -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>233</u>		del <u>25 GIU 2007</u>	
Oggetto: Federazione Italiana Canottaggio: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Commissione Tecnica Regionale, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera l) dello Statuto del C.O.N.I.			
<u>Esecuzione:</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u>	<u>17 LUG 2007</u>		


LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 Luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 Gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Canottaggio;



Deliberazione n.

233

Riunione del

25 GIU 2007

- 2 -

VISTA la nota n. 2243 del 29 maggio 2007, con la quale la suddetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione, il testo del Regolamento Commissione Tecnica Regionale, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 26 maggio 2007;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della predetta normativa risulta conforme allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale, ai Principi generali dell'ordinamento sportivo ed alla vigente legislazione in materia sportiva,

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento Commissione Tecnica Regionale della Federazione Italiana Canottaggio, nel testo deliberato dal Consiglio Federale nella seduta del 26 maggio 2007.

Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Visto il Dirigente
Dott. Stefano Bovis

Allegato n. 1
Deliberazione n. 233
Riunione del 25 GIU 2007

DIREZIONE AFFARI LEGALI
Supporto Conformità Statuti e Regolamenti
AM/F061/Reg.commtecereg.

Roma, 19 GIU. 2007

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Canottaggio:** approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Commissione Tecnica Regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I.

La Federazione Italiana Canottaggio, con nota n. 2243 del 29 maggio 2007, ha trasmesso, per la prescritta approvazione, ai fini sportivi, il testo del Regolamento Commissione Tecnica Regionale, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 26 maggio 2007.

Il testo in esame risulta conforme allo Statuto del C.O.N.I.; allo Statuto Federale, ai Principi generali dell'ordinamento sportivo ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

IL DIRIGENTE
Dot. Stefano Bovis



IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

0

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO



REGOLAMENTO COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

0

INDICE

- Art. 1 – Nomina, composizione e durata**
- Art. 2 – Il Coordinatore Tecnico Regionale**
- Art. 3 – Funzionamento**
- Art. 4 - Competenze**
- Art. 5 – Entrata in vigore**

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

Art. 1 – Nomina, composizione e durata

La Commissione Tecnica Regionale è organismo tecnico consultivo del Comitato/Delegazione Regionale e del Centro Tecnico Nazionale.

La Commissione Tecnica Regionale si compone di 3 membri, un Coordinatore Tecnico Regionale con funzioni di presidente della Commissione e due membri componenti, ed ha durata quadriennale in concomitanza del ciclo olimpico. Deve essere eletta nei primi sei mesi dall'inizio del quadriennio olimpico, dopo il rinnovo del Consiglio/Delegazione regionale. L'Assemblea dei Tecnici sportivi che votano la composizione della Commissione deve essere convocata dal Presidente del Comitato/Delegazione Regionale almeno 30 giorni prima della sua celebrazione a mezzo raccomandata A.R.

Le candidature al ruolo di Coordinatore Tecnico Regionale devono pervenire alla segreteria del Comitato/Delegazione Regionale. Possono candidarsi solamente Allenatori di 2° - 3° - 4° livello, regolarmente tesserati ed iscritti all'Albo Allenatori.

Le candidature al ruolo di componente della Commissione devono pervenire alla segreteria del Comitato/Delegazione Regionale. Possono candidarsi tutti i Tecnici sportivi regolarmente tesserati ed iscritti all'Albo Allenatori.

Il Direttore Tecnico, vaglia l'ammissibilità delle candidature sulla base di una valutazione delle capacità e dell'esperienze dei candidati stessi nel settore tecnico e scientifico e stila l'elenco dei candidati ammessi.

Alla data stabilita si riuniscono tutti i Tecnici iscritti all'Albo Allenatori tesserati per le Società o Enti militari della regione di appartenenza per procedere alla elezione del Coordinatore e dei due componenti, sulla base dell'elenco preventivamente approvato dal Direttore Tecnico Nazionale. Non è richiesto quorum di validità per l'assemblea.

Viene eletto Coordinatore Tecnico Regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a seguire, a secondo del numero dei voti ottenuti, saranno eletti i due restanti componenti la Commissione. La Commissione Tecnica Regionale decade per dimissioni del Coordinatore, o per dimissione dei due componenti.

Se la Commissione Tecnica Regionale decade o non viene eletta a seguito delle votazioni, il Presidente/Delegato Regionale deve indire nuove elezioni entro 40 giorni successivi alla data di decadenza, con le norme previste da questo stesso articolo comma 2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti della Commissione Tecnica Regionale questi verrà sostituito dal primo dei non eletti; in mancanza si procederà alla elezione del nuovo componente con Assemblea indetta dal Presidente/Delegato Regionale, da celebrarsi entro 40 giorni dalla data di dimissione o decadenza con le norme previste da questo stesso articolo comma 2

In ogni caso rimane ferma la scadenza della Commissione Tecnica Regionale in concomitanza del ciclo olimpico. La Commissione Tecnica Regionale rimane in carica anche in caso di decadenza del Consiglio/Delegazione Regionale.

Art. 2 – Il Coordinatore Tecnico Regionale

Il Coordinatore convoca e presiede la Commissione Tecnica Regionale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale con voto consultivo.

Relaziona sull'attività della Commissione e sulle iniziative da prendere in accordo con il Consiglio Regionale.

Intrattiene rapporti con il Centro Nazionale di Canottaggio e con i preposti alle strutture tecnico-scientifiche regionali del C.O.N.I. e con i Tecnici societari.

Avanza proposte per le materie di competenza e risponde in via generale del funzionamento della Commissione.

Art. 3 – Funzionamento

La Commissione Tecnica Regionale si riunisce almeno 3 volte all'anno ed è validamente costituita quando sono presenti almeno due componenti tra cui il Coordinatore.

Entro il mese di dicembre, ed in ogni caso prima dell'Assemblea Regionale, si riunisce per analizzare i programmi tecnici regionali ed altre iniziative connesse.

Per una migliore stesura dei programmi, la Commissione Tecnica Regionale può avvalersi della collaborazione dei Tecnici societari e di altri esperti del settore, nell'ambito federale e del C.O.N.I., procedendo alla loro convocazione, compatibilmente con l'approvazione del Consiglio Federale, previo parere del Consiglio Regionale.

I programmi elaborati devono essere in accordo con quelli federali nazionali e vanno sottoposti al Consiglio Regionale prima della formazione del bilancio di previsione e con l'indicazione di massima delle spese da sostenere.

Art. 4 - Competenze

Sono di competenza della Commissione Tecnica Regionale:

- la divulgazione degli indirizzi di tecnica di voga e di metodiche di allenamento emanati dal Centro Nazionale di Canottaggio;
- la verifica diretta dell'applicazione di tali principi nonché delle risultanze ottenute;
- organizzare e controllare test di valutazione tecnica e fisiologica così come previsto dai programmi nazionali e regionali ed inoltrare risultati e statistiche al Centro Nazionale;
- il coordinamento dell'attività tecnica e la formazione di eventuali equipaggi misti per le rappresentative regionali;
- in collaborazione con il Consiglio Regionale, l'organizzazione dei corsi per la preparazione, formazione e l'aggiornamento dei tecnici con la qualifica Allenatore di 1° livello e di 2° livello così come previsto dal Regolamento Albo Allenatori di Canottaggio;
- contribuisce alla cura dell'Anagrafe regionale per quanto riguarda atleti e tecnici;
- lo studio di ogni altro problema, afferente la sfera tecnica, che venga affidato dal Consiglio Regionale.

Art. 5 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.